

IN CARTA LIBERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 27-bis DELLA TABELLA - ALLEGATO B - ANNESSA AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N.642 E DELL'ART. 82, COMMA 5, DEL D.Lgs. 3 LUGLIO 2017 N. 117.
N.37.203 di rep.not. Fascicolo N.15.892

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI COOPERATIVA SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, in questo giorno di lunedì venti del mese di maggio.

(20 maggio 2024)

In Bologna, via Alfredo Calzoni n. 1/3, alle ore 14.00 (quattordici) e minuti 10 (dieci).

Innanzitutto a me Dottor **CLAUDIO VIAPIANA Notaio** residente in Bologna, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna,

è presente la Signora:

- NERI Monica, nata a Bologna il 10 dicembre 1964 e domiciliata, per ragioni di carica, nella sede sociale in appresso indicata, la quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di nazionalità italiana, costituita in Italia, denominata

"KAIROS Società Cooperativa Sociale",

a capitale variabile, con sede legale in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), attualmente in Piazza dei Gelsi n.4, codice fiscale e partita I.V.A. 03577441201, iscritta nella Sezione ordinaria del Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di Bologna con numero di iscrizione corrispondente al codice fiscale di cui sopra, iscritta altresì al R.E.A. al numero BO-530153 ed al n. C118409 nell'Albo Società Cooperative, Sezione Cooperative a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e segg., Categoria Cooperative sociali, con durata fino al 31 dicembre 2050, Società alla quale, a norma dell'art. 2519, comma 2, del codice civile, si applicano le norme in materia di società a responsabilità limitata per quanto non previsto dal Libro V, Titolo VI, del codice civile medesimo, contenente la "disciplina delle società cooperative".

La Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella suesposta veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "KAIROS Società Cooperativa Sociale" (d'ora innanzi indicata, per brevità, anche col solo nome di "Cooperativa"), mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale ai sensi dell'art. 2480 del codice civile, ai lavori dell'assemblea generale dell'anzidetta Cooperativa, riunita in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

in parte c.d. straordinaria

- 1)** Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale;
- 2)** varie ed eventuali.

In parte c.d. ordinaria

- omissis -

* * *

REGISTRATO A
BOLOGNA
AGENZIA DELLE ENTRATE
il 23 maggio 2024
n. 22613
Serie 1T
euro 200,00

Al che, aderendo io Notaio alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue.

PRESIDENZA

E REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza della presente Assemblea, per norma statutaria (art.23, primo comma), la costituita Signora Monica Neri, nella sua sopraindicata veste (in appresso indicata anche col solo nome di "Presidente"), la quale

constatato e fatto constatare che:

A)

ai sensi dell'art.20, comma 1, del vigente Statuto, l'Assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso da quello in cui si trova la sede legale, purchè in Italia;

B)

la presente Assemblea è qui riunita, in seconda convocazione, come da avviso tempestivamente comunicato ai soci ed agli altri aventi diritto nei termini e nei modi di cui al sopra citato art. 20, comma 2, dello Statuto (e cioè in data 29 marzo 2024, mediante utilizzo di lettere consegnate a mano), dando atto altresì che l'assemblea di prima convocazione, indetta con lo stesso avviso di cui sopra per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 06.00, presso la sede della Cooperativa, è andata completamente deserta;

C)

sono qui presenti, in proprio, numero 3 (tre) soci della Cooperativa aventi diritto al voto, su un totale di 4 (quattro) soci iscritti a libro soci ed aventi diritto al voto; più precisamente, oltre ad essa costituita, sono presenti le seguenti socie: Maria Laura Salerno e Pamela Stella Ferrari;

D)

le socie, come sopra intervenute, di cui lo stesso Presidente dichiara di avere accertato l'identità personale e la loro legittimazione ad intervenire, risultano regolarmente iscritte nel Libro dei Soci da oltre novanta giorni e sono portatrici, complessivamente, di numero 3 (tre) voti su un totale di numero 4 (quattro) voti spettanti all'intera compagine sociale;

E)

non esistono soci finanziatori o altri possessori di strumenti finanziari;

F)

del Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa stessa costituita nella sua veste di Presidente, è presente la Consigliera Signora Salerno Maria Laura;

G)

la Cooperativa non ha istituito l'Organo di Controllo ed è sprovvista del Revisore Legale dei Conti, non ricorrendo i casi di obbligatorietà di cui all'art. 2477 del codice civile, come richiamato dall'art. 2543 del codice civile;

accertata

la legittimazione ad intervenire dei soci, nonchè dei componenti dell'Organo amministrativo; precisato altresì che, a norma dell'art.

21), comma secondo, del vigente statuto sociale, l'Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto;

dichiara

pertanto che la presente Assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di Statuto, stante la convocazione come sopra effettuata, ed è atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno, incaricando me Notaio di redigere il relativo verbale contenente le risultanze delle deliberazioni che eventualmente i Soci andranno ad adottare.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

il Presidente

apre la seduta

ed inizia la sua esposizione con la trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno.

Ella, a tal riguardo, informa gli intervenuti che l'Organo Amministrativo ha ritenuto opportuno proporre la revisione generale dello Statuto sociale allo scopo di renderlo meglio rispondente alle specifiche esigenze della Società adeguandone le disposizioni ai più ottimali assetti organizzativi oltre che al fine di aggiornarlo in relazione ai più recenti interventi normativi in tema di Società cooperative ed, in particolare, al fine di conformare le disposizioni statutarie alla rilevante modifica apportata al sistema di *governance* delle medesime Società cooperative dall'art. 1, comma 936, della legge 27 dicembre 2017 n. 20 (legge di bilancio 2018).

Il Presidente, continuando la sua esposizione, specifica che il nuovo testo di statuto sociale, di cui si propone l'adozione da parte dell'Assemblea, contiene inoltre altre svariate modifiche rispetto al testo attuale, modifiche concernenti, in particolare,

= interventi di adeguamento, di carattere formale e non sostanziale, riguardanti lo scopo e l'oggetto sociale;

= l'introduzione della categoria speciale di soci c.d. "in prova" (art. 2527, comma 3, del codice civile) e relativa disciplina;

= interventi di adeguamento in materia di domanda di ammissione;

= inserimento di un titolo sui soci sovventori;

= modifica della disciplina relativa agli organi societari, con particolare riferimento:

(i) alla previsione delle decisioni extra assembleari per le Assemblee;

(ii) alla strutturazione dell'organo di controllo ai sensi del nuovo art.2477 c.c.;

(iii) allo svolgimento delle riunioni a distanza (al fine di rendere lecite tali riunioni specie per quanto concerne l'Organo di controllo collegiale e, per quanto concerne l'Assemblea e l'Organo amministrativo, allo scopo di consentire che lo svolgimento delle riunioni possano avvenire anche esclusivamente a mezzo di sistemi di audio video conferenza);

= nonché altre integrazioni e modifiche imposte:

a) dall'adozione dei principi contabili in materia di ristorni nelle società cooperative;

b) dalle previsioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (revisione della disciplina in materia di impresa sociale);

c) dagli orientamenti ministeriali in materia di recesso ed esclusione del socio.

Il Presidente, dopo avere evidenziato che tali modifiche interessano la quasi totalità degli articoli dello statuto vigente, entra più nel merito della proposta, illustrando all'Assemblea il nuovo testo di cui propone l'adozione.

Al riguardo ella, dopo aver dato atto che nel nuovo adottando testo di Statuto:

* le parole "Consiglio di amministrazione" hanno sostituito le parole "Organo amministrativo", ovunque queste si trovavano collocate nello Statuto vigente;

* per quanto concerne le comunicazioni sociali è stata introdotta, come novità, il sistema della PEC, in aggiunta ai mezzi già presi in considerazione dallo Statuto vigente;

si sofferma a questo punto sul contenuto delle principali variazioni, soppressioni ed integrazioni che vengono, per sommi capi, individuati principalmente nei seguenti punti:

1) in tema di scopo mutualistico,

viene proposta la soppressione, nel primo comma dell'Art 3), delle seguenti parole: *"attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi"*, dando atto comunque che tale soppressione non comporta alcuna modificazione allo scopo della Cooperativa, la quale continuerà pertanto a rientrare nello schema tipologico di "Cooperativa Sociale ai sensi dell'art. 1, lett. a), della Legge n. 381/1991;

2) in ordine all'oggetto sociale,

dato atto che le attività che costituiscono l'oggetto sociale principale rimangono inalterate, sia nel numero che nel loro contenuto, si propone l'integrazione della sola parte relativa alle attività connesse e strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale principale, mediante:

* inserimento di un nuovo comma del seguente tenore letterale: *"La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile."*;

* inserimento, laddove viene attribuita alla Cooperativa la facoltà di assumere partecipazioni in altre imprese, della seguente precisazione: *"purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto."*;

3) in ordine all'introduzione della categoria speciale di soci, di cui all'art. 2527, comma 3, del codice civile, disciplinata dal nuovo Art. 6, si riporta il tenore letterale di detto nuovo adottando articolo:

"La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo."

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata in 3 (tre) anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;*
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;*
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;*

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.";

4) in tema di "Domanda di ammissione",

con il nuovo Art. 7) è proposta la modifica della relativa disposizione già contenuta nel vigente Art. 6), nel modo seguente: "Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di na-*

scita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c) e d), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.";

invariato il resto;

5) in tema di "Obblighi dei soci",

il nuovo Art. 8), nel testo che si propone, modifica il vigente Art. 7) nel modo seguente:

"Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.";

invariato il resto;

6) in tema di "Recesso del socio",

il nuovo Art. 10) che si propone apporta al vigente Art. 9) le seguenti novità:

* il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa;

* il recesso dei soci volontari è libero.

7) in tema di "Esclusione",

il testo di Statuto che si propone, dopo avere previsto nel nuovo Art. 9) l'integrazione del vigente Art. 8), rubricato "Perdita della qualità di socio", mercè inserimento delle seguenti parole: "E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale ovvero altra procedura prevista dal codice della crisi e dell'insolvenza.", apporta le seguenti modifiche ed integrazioni al vigente Art. 10), così come contenute nel nuovo Art. 11):

* soppressione della causa di esclusione consistente nel non essere più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

* precisazione che la cessazione in via definitiva, da parte del socio lavoratore, del rapporto di lavoro con la Cooperativa, al fine di costituire un caso di esclusione di detto socio, debba avvenire secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della Legge n. 142/2001;

* la precisazione che la deliberazione di esclusione (da comunicarsi al socio) deve contenere l'indicazione della motivazione posta a base della delibera stessa;

8) in ordine all'introduzione della categoria dei "Soci sovventori",

lo Statuto che si propone inserisce tale categoria di soci nel Titolo IV, che pertanto, rispetto allo Statuto vigente, non sarà più intitolato al "Patrimonio ed all'esercizio sociale", bensì sarà deputato a disciplinare la categoria del socio sovventore, stabilendo in particolare che:

= i conferimenti dei soci sovventori, destinati a confluire nel capitale sociale, possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore minimo pari ad euro 1,000,00 (mille);

= le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione;

= l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea, che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori;

= i diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

b) spetta al socio sovventore un unico voto, indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti effettuati.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea;

c) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro ammissione a semplice richiesta;

9) in ordine agli "Elementi costitutivi del patrimonio sociale",

in considerazione della possibile presenza in Società di soci sovventori, il nuovo Art. 20) che si propone integra la disposizione relativa alla composizione del patrimonio della Cooperativa (vigente Art. 14), semplicemente aggiungendo, all'attuale elencazione, l'eventualità che la voce capitale sociale possa essere formata anche dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di €. 1.000,00 (mille);

10) in ordine ai "Vincoli sulle quote e loro alienazione",

lo Statuto che si propone (con il nuovo Art. 21) modifica, integrandolo, l'Art. 15 del vigente Statuto, come segue:

"Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.";

11) in tema di "Bilancio d'esercizio",

nel nuovo Art. 22), che si propone, oltre a quanto già stabilito nel vigente Art. 16, è previsto che l'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione degli utili annuali prevedendo che:

- un'eventuale quota sia destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dall'apposito articolo dello Statuto;

- una quota a remunerazione del capitale dei soci sovventori.

Ed, inoltre, si prevede che l'Assemblea possa:

* in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, *oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori*;

* *sempre, deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente*;

12) per quanto concerne la materia dei "Ristorni",

l'Art.23 dell'adottando nuovo testo di Statuto sociale prevede (in sostituzione del vigente Art. 17), quanto segue: "*Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.*" e ciò a parziale deroga di quanto prevede il suddetto vigente Art. 17, in base al quale il Consiglio di Amministrazione, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno.

Inoltre, il nuovo Art. 23, sempre in tema di ristorni:

(i) introduce specifici criteri di ripartizione degli stessi e cioè: "*La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro, anche eventualmente con la redazione di un apposito regolamento.*

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- *ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,*
- *qualifica professionale,*
- *compensi erogati,*
- *tempo di permanenza in Cooperativa,*
- *tipologia del rapporto di lavoro.*";

(ii) precisa che "*l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile.*";

13) in tema di "Decisioni dei soci e funzionamento delle Assemblee",

nel testo di Statuto che si propone (coi nuovi articoli da 25 a 30 compresi, compresi nel Titolo VI), vengono modificate, anche mediante loro integrazione, le disposizioni di cui all'attuale Titolo V, articoli da 19 a 23 compresi, stabilendosi, in particolare, quanto segue:

= I =

"I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la riparti-

zione dei ristorni;

b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 ;

c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;

d) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo o del revisore;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo;

f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;

g) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo o revisore legale dei conti, se nominato;

h) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;

i) l'eventuale stato di crisi aziendale;

j) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e degli eventuali regolamenti interni;

k) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;

l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

m) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.";

= II =

i soci possono adottare le loro decisioni anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, senza avvalersi quindi delle delibere assembleari, stabilendosi tuttavia che devono essere sempre e necessariamente prese nel rispetto del metodo collegiale tutte le decisioni già riservate statutariamente alla competenza dei soci, ad eccezione dell'approvazione del bilancio, della distribuzione degli utili e della ripartizione dei ristorni, uniche materie per le quali le decisioni dei soci potranno pertanto essere adottate con le forme extra assembleari;

= III =

oltre alle condizioni, già contemplate nel vigente Statuto sociale, che consentono di tenere validamente le Assemblee a distanza, viene precisato che tali riunioni assembleari possono svolgersi "anche esclusivamente" a mezzo di teleconferenza o videoconferenza ed, inoltre, viene previsto che, utilizzando tali modalità, il luogo di svolgimento dell'Assemblea sarà quello ove sarà presente il Presidente ed "eventualmente" il soggetto verbalizzante;

= IV =

"I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.";

14) in tema di Organo amministrativo,

con i nuovi articoli da 31 a 35 compresi (in riforma degli attuali articoli da 24 a 28 compresi), lo Statuto che si propone, il quale definisce sempre l'Organo amministrativo come "Consiglio di Amministrazione", apporta principalmente le seguenti novità:

- a) eliminazione della figura dell'Amministratore Unico;
- b) aumento del numero minimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione (da due a tre) ed aumento del numero massimo (da cinque a sette);
- c) previsione che gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

A tal riguardo, il Presidente rammenta agli intervenuti che l'art. 1, comma 936, della legge 27 dicembre 2017 n. 20 ha previsto infatti: = l'introduzione di un nuovo comma all'art. 2542 del codice civile - disciplinante l'amministrazione delle cooperative - con il quale è espressamente stabilito che la gestione delle cooperative stesse debba essere necessariamente affidata ad un organo collegiale (Consiglio) formato da almeno tre componenti; = che anche nelle "cooperative s.r.l." (ossia disciplinate mediante rinvio alle norme in tema di s.r.l., ai sensi dell'art. 2519, comma 2, del codice civile) venga applicato il limite alla durata del mandato degli amministratori previsto in tema di s.p.a., di cui all'art. 2383, comma 2, del codice civile, che fissa in tre esercizi la durata massima di tale mandato, limite dunque oggi esteso a tutte le cooperative, indipendentemente dalla disciplina di richiamo adottata; ragion per cui si sono dovute apportate le conseguenti modificazioni allo Statuto sociale, eliminando ogni riferimento ivi contenuto alla figura dell'Amministratore Unico, oltre che nella parte relativa all'amministrazione anche nella parte relativa alla presidenza delle Assemblee ed alla rappresentanza della Cooperativa, conformandosi inoltre alla suddetta normativa, la quale stabilisce appunto che la durata in carica degli amministratori non possa durare oltre tre esercizi (mentre lo Statuto vigente prevede anche la possibilità di nomina a tempo indeterminato).

Il Presidente rammenta altresì che, pur a seguito della predetta rilevante modifica legislativa al sistema di *governance* delle cooperative, ma in assenza di un esplicito divieto ed in applicazione dello stesso art. 2383, comma 3, del codice civile, si ritiene comunque ammissibile la rieleggibilità dei singoli membri del Consiglio di amministrazione allo scadere del mandato e, pertanto, si è mantenuta nello Statuto tale possibilità. Inoltre, pur prevedendosi ora come unica strutturazione possibile per l'Organo amministrativo quella Collegiale, con un minimo di tre membri, si ritiene tuttavia sempre ammesso il ricorso allo strumento delle deleghe; conseguentemente nel nuovo Statuto che si propone si è mantenuta la possibilità che il Consiglio possa delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'art. 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici coi soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo, aggiungendo, in questi casi, la seguente prescrizione: "*Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni, gli organi delegati devono riferire a-*

gli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate."

Sempre in ordine all'Amministrazione della Società, il Presidente, dato atto che la Cooperativa deliberante, in quanto Cooperativa sociale costituita a norma della legge 8 novembre 1991 n. 381, acquisisce di diritto la qualifica di "*impresa sociale*", ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, attesta che da ciò è derivata l'opportunità di conformare le regole organizzative della Cooperativa ai dettami di quest'ultimo recente provvedimento normativo ed, in particolare, per quanto concerne:

* la redazione del "*bilancio sociale*" secondo quanto previsto dall'art. 9 di detta Legge;

* il rispetto delle disposizioni in tema di "*cariche sociali*", secondo quanto previsto dall'art. 7 di detta Legge.

conseguentemente, lo Statuto che si propone contiene le seguenti disposizioni:

a) "*Non possono assumere la carica di Presidente (del Consiglio di Amministrazione) i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.*";

b) "*L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:*

- *non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*

- *aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:*

= *attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;*

= *attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;*

- *non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza."*

In ordine al Consiglio di Amministrazione, lo Statuto che si propone prevede anche le seguenti nuove disposizioni:

= I =

attribuzione di un'ulteriore competenza; così, in particolare, a detto Organo collegiale spetteranno anche le decisioni in merito alla fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; applicandosi in tal caso gli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;

= II =

pur mantenendosi inalterati i termini già previsti nel vigente Statuto per le convocazioni normali e d'urgenza del Consiglio di Amministrazione (rispettivamente di cinque giorni e di un giorno prima dell'adunanza), vengono introdotte le modalità di convocazione me-

dianete lettera (per le convocazioni ordinarie) e mediante PEC (per i casi di convocazione d'urgenza);

= III =

si precisa, in materia di riunioni del Consiglio di Amministrazione, che le stesse si potranno tenere, anche o *esclusivamente*, per il tramite di mezzi di telecomunicazione, purchè vengano soddisfatte le condizioni già previste nel vigente Art. 26, comma 5, con eccezione di quella compresa alla lettera a) e che, sussistendo tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed *eventualmente* il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro;

= IV =

nel nuovo testo di Statuto che si propone, la disposizione in tema di "Compensi agli amministratori" è stata riformulata nel modo seguente: "*Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.*";

15) in tema di "Organo di controllo e revisione legale"

(vigente Art. 30 e nuovo Art. 37) lo Statuto che si propone ha riformulato la disposizione relativa nel modo seguente: "*L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.*

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del Codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'articolo 2477 del Codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. in questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
- 2. che sia consentito al componente dell'organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;*
- 3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.*

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta

comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.";

16) in tema di "Devoluzione del patrimonio finale"

viene proposta una semplice integrazione del vigente Art. 32 (nuovo Art. 41), e ciò in considerazione del fatto che nel nuovo adottando testo di Statuto sociale è prevista la possibilità che facciano parte della Cooperativa anche soci sovventori e, pertanto, l'integrazione consiste nella seguente previsione:..."*in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:*

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;";
invariato il resto.

* * *

Quindi il Presidente, dando atto che rimangono comunque fermi ed invariati importanti elementi statutarî identificativi della Società, quali la denominazione, la sede legale, la durata, lo scopo mutualistico, nonché altri elementi quali le attività costituenti l'oggetto sociale principale, i requisiti soggettivi dei soci cooperatori, i quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee, i termini di chiusura degli esercizi sociali, i principi di mutualità, dichiara che l'Organo Amministrativo ha predisposto un nuovo testo di Statuto sociale, aggiornato ed emendato con le sopra esposte modificazioni, soppressioni ed integrazioni e quindi propone che si proceda, anziché alla modifica dei singoli articoli, all'intera soppressione dello Statuto vigente ed alla sua sostituzione con un altro testo, di cui io Notaio ho dato lettura alla Comparsa e che provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera "A", al fine di darne pubblicità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2436, ultimo comma, del codice civile, richiamato per le Società Cooperative dall'art. 2545-novies del codice civile.

DISCUSSIONE

Esaurita la propria esposizione, il Presidente dichiara con ciò terminata l'illustrazione dell'argomento oggetto della sua trattazione ed apre quindi la discussione/dibattito, invitando le socie intervenute a discutere in merito all'illustrata proposta.

PROCLAMAZIONE

DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE E DELIBERAZIONI

Dopodichè, nessuno avendo domandato di intervenire sull'argomento all'Ordine del Giorno, la costituita Signora Monica Neri, nella sua sopraindicata veste di Presidente dell'Assemblea, invita le socie qui presenti ad esprimere il proprio voto sulla proposta, per alzata di mano, cominciando dalle favorevoli e mi chiede di verbalizzare che risultano aver votato:

-- **a favore:** tutte le tre socie presenti in assemblea;

-- **contro:** nessuna;

-- **astenuti:** nessuna;

la stessa, ricordando che il quorum deliberativo occorrente per l'a-

dozione della proposta di deliberazione posta in votazione, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del vigente Statuto, è pari alla maggioranza semplice dei voti presenti e/o rappresentati in Assemblea e tenuto conto che nella presente Assemblea sono presenti, come sopra detto, numero 3 (tre) voti,

PROCLAMA

pertanto approvata la proposta di adozione del nuovo testo di Statuto sociale, così come da lei illustrata nella sua relazione,

attestando che l'Assemblea,

- udita la sopra riportata relazione svolta dal Presidente;
- dopo una breve ma esaustiva discussione ed alcuni chiarimenti;
- con il voto favorevole espresso da una maggioranza sufficiente per poter validamente deliberare, in conformità a quanto stabilito dal vigente Statuto sociale,

ha deliberato:

1)

di concordare con le motivazioni esposte dal Presidente nella sua Relazione e, pertanto, di prevedere che il funzionamento della Società sarà regolato compiutamente dalle disposizioni contenute nello Statuto della "KAIROS Società Cooperativa Sociale", nella versione illustrata in assemblea e quale risulta dal testo sopra allegato sub lettera "A", prendendo atto che detto statuto, composto di 44 (quarantaquattro) articoli, verrà pubblicato insieme al presente verbale, ai sensi e per gli effetti dell'art.2436, ultimo comma, del codice civile;

2)

di approvare, pertanto, il suddetto nuovo testo di Statuto sociale articolo per articolo e nel suo insieme, in sostituzione di quello fino ad oggi vigente, dando atto che le sopra adottate modifiche dello Statuto produrranno effetto, a norma degli articoli 2545-novies e 2436, comma 5, del codice civile, solo a seguito dell'iscrizione del presente verbale nel competente Registro delle Imprese.

MANDATO PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea dà infine mandato al Presidente, Signora Monica Neri, di provvedere alle formalità necessarie affinché le adottate deliberazioni conseguano le opportune e dovute pubblicazioni di Legge, con ogni e più opportuna facoltà per apportare da sola al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte le modificazioni, soppressioni, integrazioni, correzioni di errori formali e materiali, che fossero allo scopo eventualmente richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Si precisa che il Presidente ha constatato, a norma di Legge e di statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea, ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, ha diretto e regolato lo svolgimento dell'Assemblea medesima ed accertato i risultati della votazione.

Dopodichè nessuno degli intervenuti chiedendo la parola sull'argomento come sopra trattato, proclamati i risultati delle votazioni, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea in questa sede alle ore 15

(quindici) e minuti 40 (quaranta), dando atto che i lavori assembleari proseguiranno seduta stante per la trattazione degli altri argomenti all'Ordine del Giorno, oggetto di separata verbalizzazione, in quanto per essa non è richiesto l'intervento notarile.

SPESE

Le spese del presente verbale e dal medesimo dipendenti e conseguenti sono poste a carico della Cooperativa.

Si precisa che il presente atto, nonché le sue copie conformi e le relative formalità, inerenti a "Cooperativa sociale", sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo, ai sensi dell'art.27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, nonché ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

CHIUSURA E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico verbale del quale ho dato personalmente lettura alla Comparsa che lo approva.

Indi questo verbale viene sottoscritto a norma di Legge dalla Comparsa e da me Notaio, alle ore 15 (quindici) e minuti 45 (quarantacinque).

Consta di nove fogli scritti in massima parte, e con ausilio di sistema elettronico, da persona di mia fiducia ma per mia cura ed, in minima parte, completati a penna di mia mano per trentadue pagine intere e parte di questa trentatreesima.

In originale firmati:

- MONICA NERI;
- CLAUDIO VIAPIANA Notaio.

ALLEGATO "A" AL N.15.892 DI FASCICOLO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, con sede nel Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), la Cooperativa denominata "KAIROS Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge n. 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1, lett. a), della legge n. 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e, in special modo, volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità

dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Cooperativa, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di progetti a sostegno di affidamento familiare e dei minori coinvolti, curandone in particolare il delicato processo di avvicinamento;
- b) la promozione della cultura dell'affido familiare e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della comunità e di sostegno della responsabilità educative della famiglia;
- c) lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi socio educativi scolastici di aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica;
- d) attività formativa, attraverso l'organizzazione di corsi e convegni, agli operatori sociali del settore e rivolta alle famiglie con particolare riferimento allo sviluppo delle capacità genitoriali.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudini e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in équipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei

limiti di legge, è fissata in 3 (tre) anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il pre-

sente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c) e d), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:

a.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del codice civile) e dal successivo articolo 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in

apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero, purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;

d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia, entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'autorità giudiziaria competente nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del soprapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad euro 1.000,00 (mille).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea, che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori ;

b) al socio sovventore spetta un unico voto indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti effettuati. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti

per legge e il numero di voti da essi portati;
c) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 (tre) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 500,00 (cinquecento). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro 1.000,00 (mille);
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 23;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro, anche eventualmente con la redazione di un apposito regolamento.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 ;
- c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo o del revisore;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- g) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo o revisore legale dei conti, se nominato;
- h) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- i) l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e degli eventuali regolamenti interni;
- k) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- m) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o consenso espresso per iscritto il singolo socio o il Consiglio di Amministrazione, che intendono consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una determinata decisione, formulano la proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) recante l'oggetto della proposta, le sue motivazioni, il termine, non superiore a 15 (quindici) giorni, entro cui trasmettere il consenso. La proposta è sottoscritta con firma autografa o digitale.

Il proponente invia la proposta in originale alla sede sociale e ne trasmette copia attraverso qualsiasi sistema di comunicazione a tutti i soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti l'Organo di controllo, se nominato.

I soci che intendessero esprimere voto favorevole, contrario o di astensione, devono comunicare al proponente e alla Società, entro il

termine prescritto, la relativa volontà, espressa in forma scritta in calce alla copia del documento ricevuto (in formato cartaceo o elettronico), apponendo la sottoscrizione in forma autografa o, in caso di supporto elettronico, con firma digitale.

La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata se, nel termine prescritto, sia pervenuta al preponente e alla Società l'adesione di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti totali.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno, a cura del Consiglio di Amministrazione, essere comunicate tempestivamente a tutti i soci, con qualsiasi sistema di comunicazione e, se nominati, ai Sindaci e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, indicando:

1. la data in cui la decisione si è formata;
2. l'identità dei votanti;
3. l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
4. le eventuali dichiarazioni di voto trasmesse dai soci.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale in allegato al libro delle decisioni dei soci. Al libro citato va allegata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano raggiunto la maggioranza dei voti favorevoli, delle quali comunque si fa menzione nel libro medesimo.

Art. 27 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del precedente articolo 25, ad eccezione della lettera a) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 15 (quindici) giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti

spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 29 .

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della Cooperativa o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 29 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può essere validamente tenuta, anche esclusivamente, a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed, in particolare, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-

mente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore, o componente dell'Organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario ed, in assenza anche di questi, dall'altro Vicepresidente ovvero dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e due Vicepresidenti, indicando quello con funzione vicaria. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alterna-

tivamente, l'esercizio di:

= attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

= attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione esaminerà l'avanzamento delle attività svolte dagli organi delegati e, qualora queste non fossero in linea con il Progetto di bilancio preventivo, disporrà le azioni di correzione ritenute necessarie per rispettare quanto previsto dal Progetto di Bilancio.

Art. 33 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente vicario e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'altro vicepresidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatti le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 36 (Rappresentanza)

il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente vicario, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o in sua assenza all'altro Vicepresidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo, quando costituito in forma collegiale, può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al componente dell'organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo li-

bro.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmati:

- MONICA NERI;
- CLAUDIO VIAPIANA Notaio.